

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3609

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALIPRANDI, PEZZOLI, LAZZARINI, GODINO, LEONARDELLI, SALINO, CERULLO, BASSO, DEVICIENTI, LA SAPONARA, PASETTO, NICCOLINI, BELLOMI, CAVALLINI, FILIPPI, MALAN, LANTELLA, COSTA, SANDRONE, PERALE, LUIGI NEGRI, MAMMOLA, BORTOLOSO, TADDEI, VALENTI, BONSAANTI, ARATA, MICHELINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione del piano bieticolo-saccarifero 1984 e del suo aggiornamento

Presentata il 21 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1984 fu varato il piano bieticolo-saccarifero predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per dare uno stabile assetto al settore e portare il reddito agricolo ed industriale a livelli prossimi a quelli europei. Il settore dello zucchero è regolamentato, dal 1981, nell'ambito della Comunità europea riguardo alle quote di produzione, alla loro assegnazione alle imprese ed alla garanzia di un prezzo minimo di vendita. La garanzia del prezzo comporta il prelievo di contributi di solidarietà sulle quote prodotte. Fra gli obiettivi del piano

vi era la concentrazione del numero degli zuccherifici, obiettivo raggiunto privilegiando i gruppi industriali del settentrione, causa del fallimento del piano stesso, da dove traspare la volontà di portare la società Eridania del gruppo Ferruzzi in una posizione di predominio nel nord, ove la produzione di zucchero è più redditizia. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prendendo spunto dalla crisi del gruppo Montesi, violando sistematicamente la disciplina comunitaria, ha varato un piano di ristrutturazione del gruppo destinato inesorabilmente al fallimento. Meriterebbe

un approfondimento anche la sorte del gruppo Maraldi (7,6 per cento della quota nazionale). Da tale piano sono stati danneggiati i bieticoltori e la produzione saccarifera del sud, i produttori agricoli, i creditori e i piccoli azionisti delle società quotate in borsa del gruppo Montesi, che hanno visto svendere gli zuccherifici del centro e del sud, che non hanno mai ricevuto le quote promesse, e la finanza pubblica che rischia di perdere i contri-

buti FEOGA, nel caso in cui la Commissione delle Comunità europee, che sta indagando, applichi la procedura sanzionatoria. Pare quindi indispensabile che il Parlamento provveda all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta allo scopo di chiarire responsabilità ed omissioni avvenute durante lo svolgimento di questo piano, nonché impedire il perpetuarsi dell'indebolimento di questo settore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione del piano bieticolo-saccarifero 1984 e del suo aggiornamento.

2. La Commissione ha, in particolare, il compito di:

a) accertare se la normativa nazionale e comunitaria in materia bieticolo-saccarifera sia stata applicata correttamente e se gli organi di controllo preposti eseguano adeguate verifiche in merito;

b) rendere più efficace l'azione di controllo dello Stato anche attraverso proposte di ulteriori interventi legislativi;

c) accertare e valutare la trasparenza dei procedimenti di assegnazione delle quote.

ART. 2.

1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione sulle attività di accertamento svolte, al termine dei lavori, che devono concludersi entro sei mesi dalla sua costituzione, e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

2. La Commissione inoltre può presentare relazioni che connotino in modo specifico gli interventi legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da dodici senatori e dodici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo tale siano rappresentati, in proporzione, tutti i

gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento e che i membri rappresentino tutte le regioni.

2. Nella prima seduta, la Commissione provvede ad eleggere al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire documenti classificati.

3. Alla Commissione non può essere opposto alcun tipo di segreto.

4. La Commissione nell'espletamento delle proprie funzioni può utilizzare l'apporto di esperti in materia.

ART. 5.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei relativi bilanci.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.